

***REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO  
IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI***

***39° ciclo***



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI  
ED EUROPEI**

**INDICE**

<i>Art. 1 – Corso di Dottorato .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Obiettivi .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Collegio dei Docenti.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 – Comitato esecutivo .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 – Supervisore e co-supervisore .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 – Attività formative istituzionali.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 – Frequenza e assenze .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 – Periodi all'estero e stages formativi .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 – Manifesto degli Studi .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 – Modalità di ammissione al Corso .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 – Attività compatibili con il Dottorato di ricerca.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 – Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 – Servizi a disposizione dei dottorandi.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19 – Norme di rinvio .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 20 – Uso del genere .....</i>	<i>9</i>
<i>Allegato 1 .....</i>	<i>10</i>



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI**

**Art. 1 – Corso di Dottorato**

1. Il Corso di Dottorato in “Studi Giuridici Comparati ed Europei” (di seguito “Corso di Dottorato”) offre un programma di studi quale parte integrante dell’offerta didattica di terzo livello dell’Università, rivolto a formare giuristi che possiedano una piena consapevolezza critica dei contesti storici, economici, sociali e sovranazionali in cui vivono e operano i saperi giuridici contemporanei, segnati dalle dinamiche di transizione e digitalizzazione caratterizzanti i nuovi scenari globali.
2. Il Corso di Dottorato svolge la propria attività nelle diverse aree di ricerca indicate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Il Corso di Dottorato ha la sua sede amministrativa presso il Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento (di seguito “Facoltà”), e ne utilizza d’intesa con questa le strutture e attrezzature. Per gli adempimenti di carattere amministrativo gli organi del Corso di Dottorato si avvalgono di una Segreteria, che ha sede anch’essa presso la Segreteria della Facoltà.

**Art. 2 – Obiettivi**

1. Il Corso di Dottorato si propone l’obiettivo di offrire ai dottorandi le conoscenze e le risorse necessarie per affrontare con metodo rigoroso i problemi della ricerca nell’ambito giuridico, con specifica attenzione critica alla comparazione e alla dimensione europea, internazionale e globale del diritto, anche alla luce dell’impatto delle nuove tecnologie e dei fenomeni di transizione che interessano le società contemporanee.
2. La formazione dottorale è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti di ricerca, enti pubblici o soggetti privati, nonché per l’esercizio delle libere professioni e per l’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere uno sviluppo del progresso scientifico e tecnologico attraverso la creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello, anche al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
3. Il percorso dottorale promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative.

**Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato**

1. Organi del Corso di Dottorato sono: il Collegio dei Docenti; il Comitato esecutivo; il Coordinatore.

**Art. 4 – Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti (di seguito denominato “Collegio”) si compone di almeno sedici membri tra professori ordinari, professori associati e ricercatori afferenti alla Facoltà, la cui qualificazione scientifica deve essere in linea con i requisiti richiesti per l’accreditamento da parte dell’ANVUR e con altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal Ministero e/o dall’Università.



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI**

2. Il Preside della Facoltà è membro di diritto del Collegio.
3. Il Collegio viene integrato, nella misura massima della metà del totale dei componenti, da esperti provenienti da altri istituti di ricerca nazionali e stranieri. Almeno la metà di tali esperti proverrà da istituzioni di altri Stati.
4. Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni (con l'indicazione delle cinque considerate dal candidato più significative), da una dichiarazione attestante la qualificazione scientifica di cui al comma 1 e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei. Nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo dovrà essere rilasciato anche il nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.
5. Il Collegio svolge i compiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito denominato "Regolamento di Ateneo") e dal presente Regolamento.
6. Il Collegio viene convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, compresa la posta elettronica. In caso di necessità e urgenza, tale termine può essere ridotto. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione. Su indicazione del Coordinatore, il Collegio può riunirsi a distanza.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
8. Delle riunioni del Collegio viene redatto il verbale a cura del Coordinatore e del Segretario verbalizzante, ossia del docente con minore anzianità accademica tra i presenti.
9. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro partecipante trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica sono ratificate nella prima riunione utile del Collegio.
10. Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi, assistono alle riunioni del Collegio dei Docenti i rappresentanti dei/delle dottorandi/e eletti/e in numero di due tra gli/le iscritti/e al Corso di Dottorato, che possono essere i medesimi rappresentanti designati nei Consigli di Dipartimento o Centri. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza o rinuncia nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti; qualora non risulti alcun/a candidato/a nella lista degli/delle eletti/e si procede a nuove votazioni; nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio dei Docenti rimane validamente costituito.

**Art. 5 – Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo (di seguito denominato "Comitato") è nominato dal Collegio su proposta del Coordinatore ed è composto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e dai componenti del Collegio rappresentativi delle aree di ricerca di cui al precedente articolo 1 co. 2.
2. Il Comitato, oltre ai compiti previsti dal Regolamento di Ateneo:
  - a) predisporre le proposte in merito all'organizzazione scientifica e didattica del Corso di Dottorato;
  - b) coadiuvare il Coordinatore nella redazione della relazione annuale di cui all'art. 13, quinto comma, lett. e) e art. 15 del Regolamento di Ateneo.



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI**

3. Per il funzionamento del Comitato e per la verbalizzazione delle sedute si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Collegio.

**Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore**

1. Il coordinamento del Collegio è affidato a un professore di prima fascia o, in caso di motivata indisponibilità, ad un professore di seconda fascia e deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
2. Il Coordinatore è eletto, nel rispetto delle norme di cui all'art. 13 del Regolamento di Ateneo, dal Collegio tra i propri componenti in servizio presso l'Università di Trento con regime di impegno a tempo pieno.
3. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore tra i professori di prima o seconda fascia che prestano servizio presso l'Università di Trento e che fanno parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento nonché in caso di anticipata cessazione dall'incarico sino all'insediamento del/la nuovo/a eletto/a.
4. Il Coordinatore svolge i compiti assegnatigli dal Regolamento di Ateneo

**Art. 7 – Supervisore e co-supervisore/i**

1. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, anche esterno al Collegio purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, con il compito di agevolarne l'inserimento nel Corso di Dottorato, di seguirne il percorso scientifico, di coadiuvarlo nella scelta della sede o delle sedi in cui trascorrere il periodo di studio all'estero nonché di guidarlo nella preparazione della tesi e di tutti gli altri adempimenti richiesti dal presente Regolamento.
2. Le specifiche competenze del supervisore e del co-supervisore vengono definite dal Collegio dei docenti.
3. In generale, il supervisore assiste il dottorando nella formulazione degli argomenti di ricerca e nella stesura del programma di lavoro, incluso la definizione dei periodi di ricerca all'estero. Il supervisore verifica la qualità del lavoro del dottorando, esprime un parere sulla richiesta di partecipazione del dottorando a conferenze, eventi e attività di carattere accademico, e controlla l'uso dei fondi di ricerca per tali scopi. Laddove non specificato diversamente dal Collegio, il co-supervisore è impegnato soprattutto a verificare che, al momento della consegna del lavoro finale, questo rispecchi gli standard scientifici richiesti da una tesi di dottorato.
4. Il supervisore e il co-supervisore, qualora di provenienza accademica, sono scelti, previa acquisizione della disponibilità e con il consenso del dottorando, tra i professori di ruolo e i ricercatori con anzianità almeno triennale con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Corso di Dottorato.
5. Il supervisore e il/i co-supervisore/i formulano il parere sull'ammissione del dottorando alla procedura di valutazione della tesi.
6. I supervisori e i co-supervisori svolgono i propri compiti d'intesa con il Coordinatore.

**Art. 8 – Attività formative istituzionali**

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 25 del Regolamento di Ateneo, nel primo anno del Corso di Dottorato sono offerti corsi comuni a tutte le aree scientifiche per almeno 60 ore. Le lezioni si svolgeranno in presenza. Il Coordinatore potrà autorizzare forme di didattica da remoto in casi specifici.
2. Nel secondo e nel terzo anno il Corso di Dottorato organizza seminari e incontri scientifici comuni a tutte le aree scientifiche per un totale di almeno 40 ore. Ulteriori iniziative didattiche,



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI**

a carattere facoltativo, potranno essere organizzate su specifici ambiti di ricerca. Le lezioni si svolgeranno in presenza. Il Coordinatore potrà autorizzare forme di didattica da remoto in casi specifici.

3. Il calendario dei seminari e degli incontri scientifici di tutti e tre gli anni è predisposto dal Comitato e approvato dal Collegio. In caso di necessità, il calendario può essere modificato e/o integrato in corso d'anno dal Coordinatore su proposta del responsabile della rispettiva area scientifica. La versione aggiornata del calendario è tempestivamente pubblicata sul portale del Corso di Dottorato a cura della Segreteria.
4. A seguito di specifici accordi, e previa approvazione da parte del Comitato, potrà essere data possibilità ai dottorandi di partecipare, in presenza o a distanza, a singoli seminari e incontri scientifici organizzati da altri Corsi e Scuole di dottorato. Tali seminari e incontri saranno equiparati alle ore di didattica organizzate dal Corso, ai fini del computo del monte ore richiesto ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente Regolamento.
5. La didattica, che si svolge prevalentemente in forma seminariale, potrà essere offerta anche in lingua inglese.

**Art. 9 – Frequenza e assenze**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. La partecipazione alle attività scientifiche in cui si articola la didattica del Dottorato è obbligatoria.
3. Eventuali assenze dovute a malattia o ad altre cause di forza maggiore, possono essere giustificate dal Coordinatore su motivata richiesta, a condizione che non compromettano la partecipazione al Corso di Dottorato.
4. Non richiedono giustificazione le assenze dovute a soggiorni di studio all'estero approvati dal Coordinatore o dal Collegio.

**Art. 10 – Periodi all'estero e stages formativi**

1. A partire dal secondo anno i dottorandi sono a tenuti a trascorrere uno o più periodi di ricerca presso istituzioni straniere.
2. Il periodo complessivo di permanenza all'estero, da svolgersi tra il secondo e il terzo anno, è di almeno sei mesi, non necessariamente continuativi. La durata di ogni soggiorno non deve essere inferiore a un mese, salvo espressa deroga del Coordinatore.
3. Tale periodo di ricerca potrà essere svolto presso una delle istituzioni elencate nel Manifesto degli Studi, o presso altre istituzioni idonee, con riferimento agli scopi e all'oggetto della ricerca.
4. L'approvazione della proposta del dottorando relativa alla sede di lavoro e all'attività di ricerca da svolgere all'estero spetta, previo parere favorevole del supervisore, al Collegio nel caso di periodi superiori a sei mesi e al Coordinatore nel caso di periodi di durata uguale o inferiore a sei mesi.
5. Dei periodi trascorsi all'estero deve essere sempre data comunicazione preventiva alla Segreteria del Corso di Dottorato.
6. Il Collegio può concedere deroghe a tale obbligo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio o per altri particolari motivi.
7. Rientrano tra le attività formative all'estero anche i periodi di lavoro o stages presso istituzioni comunitarie o internazionali, ambasciate o altre rappresentanze diplomatiche o altri enti privati o pubblici che svolgano attività inerenti all'oggetto delle ricerche dei dottorandi; tali attività necessitano della medesima approvazione prevista al precedente co. 4.
8. Per tutte le altre attività formative si rimanda al Regolamento di Ateneo.



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI  
ED EUROPEI**

**Art. 11 – Manifesto degli Studi**

1. Il Collegio approva annualmente il Manifesto degli Studi, nel quale sono indicati:
  - a) il nome del Coordinatore, dei membri del Comitato e del Collegio;
  - b) le attività didattiche e il relativo calendario;
  - c) gli istituti di ricerca stranieri disponibili ad accogliere i dottorandi e le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
  - d) le strutture utilizzabili dai dottorandi per l'attività di ricerca.
2. La versione aggiornata del calendario delle attività didattiche è tempestivamente pubblicata sul portale del Corso di Dottorato a cura della Segreteria.

**Art. 12 – Modalità di ammissione al Corso**

1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei/delle candidati/e, e riguarderà:
  - a) un progetto di ricerca, da presentare contestualmente alla domanda di ammissione;
  - b) per i candidati ammessi alla prova orale, seguirà un colloquio, inteso ad accertare le conoscenze, le esperienze di ricerca pregresse e le motivazioni dei candidati, e potrà riguardare tanto il progetto di ricerca presentato quanto l'area di ricerca prescelta. Le prove di esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato/della candidata e la sua attitudine alla ricerca scientifica
2. La valutazione è effettuata da una commissione esaminatrice, nominata dal Rettore, composta da un minimo di tre membri scelti tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di Dottorato. Può essere, inoltre, integrata da non più di due esperti, anche internazionali, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. La Commissione prenderà in considerazione, in particolare, le capacità analitiche e metodologiche dimostrate dal/dalla candidato/a, la chiarezza e coerenza del progetto con l'obiettivo perseguito, il rigore dell'esposizione e del linguaggio, la corretta impostazione metodologica del progetto, l'individuazione dei principali riferimenti bibliografici, l'attenzione ai profili della comparazione giuridica, la capacità di svolgere un ragionamento critico che possa indicare attitudine alla ricerca, anche con riferimento a profili di inter-, multi- e trans-disciplinarietà. Verrà presa in considerazione anche la conoscenza di eventuali ulteriori lingue straniere come da documentazione facoltativa allegata alla domanda.
4. Ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda e di svolgimento delle prove saranno reperibili nel relativo bando.

**Art. 13 – Attività compatibili con il Dottorato di ricerca**

1. Ai sensi dell'art. 26 c. 1 del Regolamento d'Ateneo i dottorandi possono svolgere, sentito il supervisore e previo nulla osta del Collegio, quale parte integrante del percorso formativo senza incremento della borsa di studio, attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. I dottorandi possono altresì essere chiamati a svolgere, come parte integrante del percorso formativo, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa:
  - a titolo gratuito;
  - retribuita, previa richiesta del/i supervisore/i e nulla osta del Collegio, a seguito di apposito bando di tutorato. In tal caso il/i supervisori proponente/i assumerà il ruolo di Responsabile del procedimento (individuazione obiettivi, nomina Commissione, valutazione domande, selezione candidati, aggiudicazione).



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI**

3. Se compatibile con l'impegno richiesto dal piano formativo assegnato, il Collegio può chiedere ai dottorandi la disponibilità a svolgere attività di cui al comma 1 che comportino un impegno superiore alle 40 ore.
4. Fermo restando l'impegno a tempo pieno, possono essere compatibili con il Dottorato di Ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio e sentito il parere del supervisore:
  - a) l'attività di tirocinio pratico/professionale nel limite massimo di 20 ore settimanali.
  - b) lo svolgimento di una limitata attività lavorativa esterna purché non osti alla partecipazione alle attività di ricerca e didattiche del corso.
5. La pratica forense è compatibile con la partecipazione al Corso di Dottorato nel limite massimo di 20 ore settimanali.
6. Lo svolgimento di altre attività compatibili con il dottorato di ricerca è autorizzato dal Collegio, previo parere favorevole del tutor.

**Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno**

1. Per essere ammesso al secondo anno, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del primo anno un totale di 60 crediti:
  - 30 crediti per la frequenza alle attività didattiche programmate dal Corso di Dottorato, in misura non inferiore al 90% (54 ore) delle lezioni;
  - 30 crediti subordinatamente all'approvazione da parte del Collegio di due elaborati scritti, uno in italiano e uno in lingua straniera (inglese, tedesco, francese o spagnolo). Il Collegio delibera alla luce di un parere favorevole reso da apposita Commissione consultiva nominata dal medesimo Collegio. La Commissione può invitare i dottorandi a colloquio.
2. I due elaborati scritti dovranno vertere su temi affrontati negli incontri scientifici a cui i dottorandi hanno partecipato nel corso del primo anno.
3. Tali elaborati, di lunghezza non superiore agli 80.000 caratteri (spazi e note inclusi), dovranno essere consegnati entro il 15 settembre alla Segreteria del Corso di Dottorato unitamente ad una breve relazione sull'attività di ricerca svolta durante l'anno.
4. Per essere ammessi al terzo anno, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del secondo anno un totale di 60 crediti:
  - 20 crediti per la frequenza alle attività didattiche programmate dal Corso di Dottorato, in misura non inferiore al 90% (36 ore) delle lezioni offerte nel secondo anno. Per raggiungere l'obbligo di frequenza minimo ai dottorandi sarà riconosciuta la partecipazione ad incontri formativi anche non offerti dal Corso di Dottorato, nel limite massimo di 6 ore; a questo scopo i dottorandi devono far pervenire alla segreteria del dottorato entro i 15 giorni successivi all'evento, oltre al parere favorevole del supervisore, un attestato di partecipazione. Ogni incontro formativo/convegno/seminario esterno ecc., corrisponde ad un numero massimo di due ore di lezione.
  - 20 crediti per il superamento di un colloquio valutativo che si terrà davanti a una commissione nominata dal Collegio e che verterà sullo stato della ricerca. A questo fine, il candidato dovrà far pervenire alla Segreteria del Corso di Dottorato, entro il 15 di settembre, l'indice provvisorio della tesi unitamente al parere del supervisore e ad una breve relazione sull'attività di ricerca svolta durante l'anno e approvata dal supervisore.
  - 20 crediti per l'organizzazione e discussione all'interno del Corso di un seminario, da organizzarsi in modalità da remoto, su di un tema attinente alla propria tesi di Dottorato.
5. L'ammissione al secondo e al terzo anno è deliberata dal Collegio, verificata l'acquisizione dei crediti necessari in base ai criteri determinati nei commi precedenti.
6. Ai fini dei passaggi di anno, i dottorandi sono tenuti a rispondere al questionario su livello di soddisfazione del dottorato inviato dalla segreteria, restituendolo unitamente alla relazione sull'attività svolta.



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI**

**Art. 15 – Ammissione all’esame finale e conseguimento del titolo**

1. Per essere ammesso all’esame finale, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del terzo anno un totale di 40 crediti:
  - 10 crediti per la frequenza alle attività didattiche del Corso, in misura non inferiore al 60% (24 ore) delle lezioni offerte nel terzo anno; per raggiungere l’obbligo di frequenza minimo ai dottorandi sarà riconosciuta la partecipazione ad incontri formativi anche non offerti dal Corso, nel limite massimo di 6 ore; a questo scopo i dottorandi devono far pervenire alla segreteria del dottorato entro i 15 giorni successivi all’evento, oltre al parere favorevole del supervisore, un attestato di partecipazione. Ogni incontro formativo/convegno/seminario esterno ecc., corrisponde ad un numero massimo di due ore di lezione.
  - 30 crediti per l’elaborazione della tesi di dottorato.
  - Ulteriori 20 crediti sono attribuiti a seguito della discussione finale, con esito favorevole, della tesi di Dottorato.
2. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere motivato del supervisore e del/i co-supervisore/i sull’ammissione del dottorando alla procedura di valutazione della tesi e verificata l’acquisizione dei crediti necessari, si esprime sull’ammissione stessa. Nel caso in cui il dottorando abbia conseguito risultati insufficienti, il Collegio dei Docenti delibera di non ammettere il dottorando alla procedura di valutazione e lo esclude dal Corso di Dottorato.
3. Nel caso in cui il dottorando abbia conseguito risultati di adeguato valore scientifico, il Collegio dei Docenti individua due o più valutatori (di seguito denominati anche referee) scegliendoli tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all’Università degli Studi di Trento e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato. Almeno uno dei valutatori deve avere la qualifica di professore o ricercatore universitario.
4. La Segreteria del Corso di Dottorato provvede ad inviare ai referee una copia della Tesi corredata della relazione sulle attività svolte dal dottorando nel corso del triennio e sulle eventuali pubblicazioni.
5. I referee, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono l’ammissione alla discussione pubblica. Qualora siano necessarie significative correzioni o integrazioni i referee possono proporre un rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Il Collegio designa le Commissioni giudicatrici per la prova finale da proporre al Rettore, composte, nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi scelti tra professori e ricercatori universitari appartenenti ad enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi. Ogni Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private. In relazione a ciascun membro effettivo, il Collegio individua un membro supplente. Almeno due terzi dei componenti devono essere esterni all’Università di Trento. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica
7. Il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", è subordinato al superamento dell’esame finale.

**Art. 16 – Servizi a disposizione dei dottorandi**

1. Per la durata del Corso di Dottorato gli iscritti hanno a disposizione un’aula studio attrezzata con pc, stampanti e connessione internet, fissa e wireless e possono, inoltre, usufruire di una sala per gli incontri seminariali.
2. I dottorandi possono accedere liberamente alle dotazioni librarie presenti nella Biblioteca d’Ateneo, attraverso le credenziali di Ateneo.



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI**

3. Per tutta la durata del Corso di Dottorato i dottorandi possono usufruire del servizio erogato dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo) per perfezionare la conoscenza delle lingue straniere.
4. I dottorandi sono tenuti all'uso legittimo di materiali, attrezzature e strutture della Facoltà di Giurisprudenza, unicamente ai fini dell'attività istituzionale e unicamente per il periodo di durata del Dottorato.

**Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi**

1. I diritti e doveri dei dottorandi sono quelli stabiliti dal Regolamento di Ateneo e dal presente regolamento.
2. Tali disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai dottorandi stranieri che trascorrono presso il Corso di Dottorato periodi di ricerca e studio nel contesto di accordi internazionali e convenzioni per l'attivazione di percorsi di co-tutela di tesi.

**Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato**

1. Le modifiche del Regolamento interno del Corso di Dottorato, approvate ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo, entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data della loro pubblicazione sul sito web del Corso, che dovrà essere espressamente enunciata.

**Art. 19 – Norme di rinvio**

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.

**Art. 20 – Uso del genere**

1. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è stato utilizzato per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito a entrambi i generi.



---

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI**

**Allegato 1**

- 1. Pluralismo, metodo e tradizioni giuridiche**
- 2. Diritto dei mercati, welfare e fiscalità**
- 3. Libertà fondamentali, transizioni sociali e assetti istituzionali**
- 4. Autonomia, garanzia dei diritti e tutele**